

ART.14

(Zona LI - Localizzazioni industriali ed artigianale)

In tali zone sono ammessi costruzioni ad esclusiva destinazione industriale ed artigianale con assoluta esclusione di edifici a destinazione residenziale.

E' consentita la costruzione di abitazioni per custodi o dirigenti in ragione di due alloggi per stabilimento industriale e di un solo alloggio per laboratori artigianali.

Sia per la zona industriale che per la zona artigianale le costruzioni saranno comunque disciplinate da un piano particolareggiato da redigere a cura e spesa del Comune o dall'Ente che potrà essere costituito per la gestione del futuro nucleo industriale.

Nel quadro di tale piano dovranno essere precisate le destinazioni d'uso dei vari edifici, le qualità delle acque residue delle lavorazioni industriali e le norme per la depurazione delle medesime prima dell'immissione nelle fognature di scarico.

Il piano particolareggiato dovrà precisare inoltre le aree interne ai vari stabilimenti industriali da destinare a parcheggi, dimensionati in ragione del numero di addetti (almeno un posto macchina ogni 5 operai ed un posto macchina per ogni impiegato). nonchè di un adeguato numero di visitatori proporzionato al tipo di attività svolta.

Le costruzioni potranno essere attuate nell'ambito del piano stesso, con l'osservanza dei seguenti parametri di utilizzazione:

- Area minima del lotto: a) per stabilimenti industriali mq.5.000;
b) per laboratori artigianali " 1.000;
- Rapporto di copertura 40/100;
- Indice di utilizzazione mc./mq. 4.00;
- Distanza minima dai confini stradali ml. 15;
- Distanza minima dai confini interni ml. 10;
- Altezza massima sulla distanza minima ml. 10;
- Costruzioni accessorie sui distacchi :
ammesse per mq. 250;
h = ml. 3.50.